



## **COMUNE DI MARATEA**

(Provincia di Potenza)

Codice Fiscale: 00144100765 – Piazza Biagio Vitolo 1 - Telefono +39.0973.874111 -  
Sito Web: [www.comune.maratea.pz.it](http://www.comune.maratea.pz.it) - PEC: [comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it)

---

### **SETTORE AFFARI GENERALI**

Telefono: 0973.720242 -- PEC: [comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it)

---

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
DI APERTURA AL PUBBLICO E CUSTODIA DELLE GROTTI DELLE MERAVIGLIE PER L’ANNO 2022**

# **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

Documento approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. n.        del

## **CAPO I CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Capitolato Speciale d'appalto ha come oggetto la disciplina della concessione del servizio di apertura al pubblico e custodia della Grotta delle Meraviglie nella frazione Marina di Maratea, per l'anno 2022.

La gestione si intende sperimentale in quanto, fino ad oggi, non si sono raccolti dati certi sul livello di attrattività della Grotta, ovvero del numero di visitatori che effettivamente frequentano il sito. A tal fine, con la presente concessione è dato particolare rilievo alla verifica dei biglietti staccati a testimonianza del reale numero di visitatori, cui il concessionario è obbligato quale adempimento indefettibile, oggetto di severe penalità in caso di violazione, sino alla revoca della concessione stessa.

Nell'espletamento del servizio è fatto obbligo al contraente di assicurare la custodia dei luoghi, la quale potrà essere esperita secondo modalità ritenute più opportune, comunque, atte a preservarli, pur assicurando la pubblica fruizione.

L'area dovrà essere fruibile, dal quarto sabato di maggio e sino alla quarta domenica di settembre in maniera continuativa, ovvero 7 giorni su 7, almeno sei ore al giorno secondo modalità che dovranno essere formalmente comunicate dal concessionario al Comune. Inoltre la fruizione dovrà essere garantita ogni week end del periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle palme e sino al 4 novembre, con le stesse modalità orarie prima indicate.

La concessione prevede altresì le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area, come meglio specificate al CAPO II del presente Disciplinare.

### **Art. 2 - Zona di pertinenza**

L'area affidata in concessione si compone della Grotta stessa e delle aree di accesso alla stessa.

L'Amministrazione Municipale si riserva la facoltà di sospendere o modificare, d'intesa con la ditta aggiudicataria, la fruizione del bene affidato in concessione nei casi in cui ciò si renda necessario in base a decisioni di interesse generale assunte nelle forme di legge, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici.

### **Art. 3 - Orario di fruizione e tariffe.**

L'area dovrà essere fruibile, dal quarto sabato di maggio e sino alla quarta domenica di settembre in maniera continuativa, ovvero 7 giorni su 7, almeno sei ore al giorno secondo modalità che dovranno essere formalmente comunicate dal concessionario al Comune. Inoltre la fruizione dovrà essere garantita ogni week end del periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle palme e sino al 4 novembre, con le stesse modalità orarie prima indicate.

La tariffa da applicare è quella stabilita con Deliberazione di Giunta Municipale n° 28 del 01.03.2016, pari al massimo di € 5,00 per visitatore.

La tariffa o le tariffe effettive che il concessionario intenderà applicare, nei limiti di quanto sopra, dovrà essere comunicata preventivamente all'avvio del servizio per ogni anno di gestione al Responsabile del Settore Patrimonio del Comune di Maratea. Analogamente, dovranno essere comunicate preventivamente le eventuali variazioni che il concessionario intendesse attuare. Resta inteso che la modifica delle tariffe, ovvero la sua determinazione effettuata dal concessionario, non potrà modificare la quota che dovrà essere corrisposta al Comune, come scaturita dalla gara di affidamento della concessione. Sarà quindi onere del concessionario valutare opportunamente i valori da applicare al fine di assicurare l'equilibrio economico della concessione.

Laddove il Comune dovesse disporre modifiche delle suddette tariffe, sarà obbligatorio rivalutare l'equilibrio economico della concessione, modificando la quota di competenza del Comune, in aumento o in diminuzione a seconda delle rispettive decisioni dell'ente Comune. In tale ultimo caso sarà facoltà del concessionario recedere dal rapporto contrattuale nel caso non potesse essere assicurato l'equilibrio economico dell'operazione.

È onere del concessionario adottare le modalità più opportune per la rilevazione delle presenze e per la riscossione del corrispettivo.

Resta fermo l'obbligo di sbigliettamento e l'onere per il concessionario di comunicare, in via preventiva, al **Settore Affari Generali del Comune**, entro il 25 del mese antecedente a quello previsto per il loro utilizzo, i numeri iniziali e finali di ogni blocchetto di biglietti destinati ad essere staccati per l'accesso dei visitatori, al fine di consentire al medesimo Settore comunale le verifiche di competenza. In caso di inadempienza si applicheranno le penali previste al successivo art. 16.

### **Art. 4 - Durata della concessione del servizio**

La concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data del verbale di consegna d'urgenza del servizio laddove si optasse per tale istituto, sempre consentito in conformità alle previsioni derogatorie della legge 120/2020.

La scadenza della concessione avverrà ad un anno dalla sottoscrizione del contratto, salvo proroghe tecniche in conformità alle previsioni dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario non può in alcun modo e per nessun motivo alterare lo stato dei luoghi senza formale autorizzazione dell'ufficio comunale competente e, in tal caso, alla scadenza del periodo di affidamento, si impegna, su richiesta dell'Amministrazione Municipale, a ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese.

L'Amministrazione Municipale si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto anche prima della sua scadenza, nei casi stabiliti dalla legge, dal presente capitolato d'oneri e dal contratto nonché nei casi di giudizio motivato di cattivo andamento e/o inadempienza della gestione da parte dell'aggiudicatario.

#### **Art. 5 – Valore dell'appalto e importo a base d'asta**

Ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e del provvedimento dirigenziale n° [REDACTED] del [REDACTED], il **valore presunto della concessione** per l'intero periodo di affidamento ammonta ad € 31.692,00, IVA esclusa. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del bene.

Da quanto sopra è disceso l'entità del canone concessorio annuale presuntivo (pari a 10.200,00), da cui è scaturita la percentuale a base d'asta del 30% sul fatturato globale, sulla quale l'aggiudicatario ha prodotto la propria offerta in rialzo, pari alla percentuale del [REDACTED]%, da cui deriverà il **canone contrattuale**.

Il concessionario, quindi, dovrà corrispondere all'Amministrazione il canone di concessione contrattuale, come indicato al successivo art. 6, nel prodotto col fatturato globale effettivamente realizzato.

#### **Art. 6 - Versamento delle spettanze e obblighi di rendicontazione**

La ditta aggiudicataria, concessionaria del servizio, dovrà provvedere a versare il canone concessorio in unica soluzione entro il 15 novembre 2022.

Il corrispettivo verrà corrisposto mediante Bonifico Bancario sul Conto corrente dell'Ente.

Alla fine del periodo di concessione, e, comunque, entro il 30 di novembre, dovrà essere presentata a mezzo PEC, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, una rendicontazione analitica sul livello di presenze effettivamente riscontrato nell'anno di gestione, con distinzione per fasce orarie e per mese, e sui relativi incassi. La garanzia definitiva verrà svincolata solo ad avvenuta presentazione di quanto sopra e trattenuta in caso di ritardo esorbitante i trenta giorni. In caso di ritardi si applicheranno le sanzioni stabilite al successivo art. 16.

Inoltre, il concessionario ha l'obbligo, a far data dall'inizio della concessione, di presentare, entro il 15 del mese successivo, le copie delle matrici dei biglietti staccati. La violazione a tale adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite al successivo art. 16, con la possibilità di revoca della concessione in caso di ritardi eccedenti i dieci giorni o di reiterato inadempimento.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo, ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i., di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, indicati in sede di partecipazione alla gara, quale documento integrante del rapporto contrattuale, ed effettuare i movimenti finanziari esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, nella causale dei versamenti dovrà essere riportato il CIG (Codice Identificativo Gara).

In caso di inadempimento al pagamento dovuto, anche di una sola rata, il contratto si intenderà risolto automaticamente fra le parti, senza alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Municipale con obbligo della ditta aggiudicataria del servizio a ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese.

#### **Art. 7 - Consegna e riconsegna delle aree**

A seguito dell'aggiudicazione e subordinatamente al perfezionamento del rapporto contrattuale di concessione, si procederà alla consegna delle aree in concessione. La consegna dell'area avverrà con apposito verbale redatto dall'Amministrazione e dal Concessionario.

Alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione, il bene, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libera da persone o cose, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 14, e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che possa competere all'Amministrazione stessa.

All'atto della riconsegna dell'area verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'area. Ogni carenza di manutenzione o danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

La verifica di conformità e dello stato dell'area sarà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ovvero dal RUP, al momento della scadenza della concessione, avviata entro un mese dall'ultimazione della prestazione. Successivamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità finale, si procede allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto applicabili.

### **Art. 8 – Utilizzazione del bene**

La Ditta aggiudicataria destinerà all'uso previsto il bene come sopra consegnatogli, consentendo l'accesso al pubblico che ne facesse richiesta. Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di accesso alla visita della Grotta da parte di chiunque ne faccia richiesta, negli orari e giorni di apertura come in precedenza stabilito.

### **Art. 9 - Modalità di controllo e gestione dell'accesso**

Il controllo e la gestione della fruizione dovranno avvenire secondo le procedure più idonee stabilite dal concessionario, nel rispetto dei requisiti di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

### **Art. 10 – Verifiche del concedente**

È facoltà dell'Amministrazione Municipale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte della ditta appaltatrice, con le modalità che riterrà più opportune.

È fatto obbligo al concessionario, su richiesta del Settore comunale competente, oltre a quanto già stabilito al precedente art. 6, di presentare in ogni tempo le matrici dei biglietti emessi ai fini dei controlli di competenza, consentendo, ove richiesto, di effettuarne copia. Il rifiuto o l'incompleta produzione di quanto richiesto, a seguito di diffida con fissazione di un termine non superiore a 10 giorni, comporterà l'applicazione delle penali di cui alla lett. b) dell'art. 16.

### **Art.11 - Manutenzione del bene**

Alla Ditta aggiudicataria spetta la manutenzione ordinaria, la pulizia e la corretta custodia del bene, assicurando le condizioni indispensabili per l'agevole, dignitosa e efficace fruizione dello stesso da parte del visitatore.

### **Art. 12 - Obblighi del Concessionario**

Sono a carico della ditta concessionaria:

- l'installazione dei presidi minimi per l'accesso in sicurezza nelle aree in concessione da parte dei visitatori;
- l'apposizione tempestiva di appositi avvisi nell'eventualità di non possibile fruizione del bene;
- nell'espletare il servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate dall'Amministrazione Municipale e contenute nel presente Capitolato d'appalto. L'Amministrazione Municipale avrà la facoltà di disporre liberamente delle aree in concessione in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze, previo preavviso almeno di 48 ore;
- il controllo ed il presidio dell'area per mezzo di proprio personale per l'intero arco di funzionamento del servizio in concessione;
- il servizio dovrà essere svolto negli orari stabiliti ai precedenti articoli, sulla scorta delle disposizioni minime impartite dal Comune;
- rilasciare ricevuta del pagamento tariffario staccata da appositi blocchetti in regola con le norme fiscali, ove non si utilizzassero sistemi automatici;
- la tariffa adottata dovrà essere comunicata la Responsabile del Settore Patrimonio – Manutentivo, rispettando i limiti tariffari massimi;

## **CAPO III PENALITA' E SPESE**

### **Art. 13 - Cessione e sub-concessione. Divieto**

Il contratto non potrà essere ceduto, anche di fatto, in tutto o in parte. È fatto divieto di subconcessione.

In caso di violazione del divieto di cessione e/o di subconcessione, ferme le sanzioni penali, sarà facoltà dell'Amministrazione Municipale risolvere di diritto il contratto.

### **Art. 14 - Assicurazioni, Cauzioni e Garanzie**

Il concessionario aggiudicatario all'atto della stipula del contratto ha l'obbligo di costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ex art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% dell'importo contrattuale, calcolato come applicazione della percentuale offerta in sede di gara per il fatturato presunto negli atti di indizione della procedura, costituito alternativamente da polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, ovvero attraverso bonifico che verrà restituito alla fine della durata della concessione, ovvero attraverso assegno circolare intestato al Comune di Maratea.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte per tutta la durata della concessione, compreso l'obbligo di corrispondere il canone annuale e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento, a seguito del quale la S.A. potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria

Alla garanzia cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per usufruire di tale beneficio il Concessionario dovrà allegare alla Cauzione Definitiva copia/copie

del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

La garanzia dovrà essere resa in favore del Comune di Maratea e intestata al Concessionario; inoltre, dovrà essere presentata corredata di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione della Verifica di Conformità Finale a conclusione del rapporto concessorio e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante la concessione in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze del Concessionario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere all'eventuale pagamento di quanto dovuto dal Concessionario.

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per tutta la durata della concessione per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

L'Amministrazione comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che, nei suoi confronti, potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi, in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed, in particolare, per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario.

A tal fine il Concessionario è tenuto a contrarre, con oneri a proprio carico una polizza assicurativa per la copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), ivi compresa il Comune di Maratea, e incendio, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi, persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale unico per sinistro pari al 5% della somma assicurata, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia delle polizze, specifiche, o come appendici alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Le polizze dovranno espressamente prevedere la copertura per l'intera durata della concessione e che l'omesso o ritardato pagamento del premio da parte del concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia.

Tutte le polizze richieste sono trasmesse all'Amministrazione Comunale prima della stipula del perfezionamento del rapporto concessorio e comunque prima dell'avvio della gestione del parcheggio.

La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

#### **Art. 15. Recesso, Sospensione, Risoluzione e Revoca del contratto,**

Nel caso in cui si verificano fatti impreveduti e non imputabili in alcun modo alla ditta aggiudicataria (esempio chiusure generalizzate attività causa ragioni epidemiologiche da COVID – 19) questa può notificare la circostanza

e invocare la sospensione contrattuale.

L'invocazione della clausola di forza maggiore, previa accettazione da parte della Stazione Appaltante, avrà l'effetto di sospendere la prestazione con spostamento del termine contrattuale in avanti, ove possibile. In tal casola concessione sarà prolungata per tutta la durata di inattività "giustificata" e autorizzata dall'Ente e i termini di pagamento del canone saranno, eventualmente, adeguati alle proroghe concesse.

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., per i casi di inadempienza delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il contratto si risolverà di diritto per inadempienza nei seguenti casi

- a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi previsti dal Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa tempi e modalità di esecuzione (es. Applicazione delle tariffe e degli orari difformi da quelle convenute, violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree in concessione per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente Capitolato, violazione nel curare la manutenzione ordinaria, la pulizia o la custodia del bene);
- c) morosità reiterata e continuativa per un periodo superiore ad un solo mese;
- d) utilizzo dell'area difforme rispetto a quanto stabilito nel presente contratto.
- e) manifesta incapacità o inidoneità o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Municipale, il servizio stesso;
- f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i) ove applicabile, non rispondenza dei beni forniti in corso di esecuzione dell'appalto alle specifiche normative europee;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera o di produzione di falsa documentazione, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del Concessionario delle deduzioni di discolpa.

L'Amministrazione Municipale si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo anche della Polizia Locale.

#### **Art. 16 - Penali e cause di risoluzione del contratto**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti e gli eventuali maggiori danni cagionati all'Amministrazione Municipale, la stessa ha facoltà:

- a) di applicare una penale giornaliera di € 50,00 (cento//00) in caso di ritardato pagamento del canone previsto nei tempi previsti all'art. 5 del presente Capitolato;
- b) di applicare una penale giornaliera di € 50,00 (quindici//00) in caso di ritardo nella trasmissione dei dati di rendicontazione di cui all'art. 6 del presente Capitolato, ovvero ritardo negli adempimenti previsti all'art. 3.
- c) di applicare una penale di € 200,00 in caso di cattiva manutenzione e/o pulizia dell'area concessa;
- d) di applicare una penale, in caso di violazioni alle norme sostanziali stabilite nel presente avviso, nella Delibera di Giunta Municipale n 28/2016 e negli atti di concessione, diverse da quelle sopra disciplinate, pari a:
  - alla prima violazione contestata, € 500,00;
  - alla seconda violazione contestata, € 750,00;
  - alla terza violazione contestata, € 1.000,00;
  - dopo la terza violazione contestata, sarà disposta l'immediata decadenza dalla concessione e si procederà allo scorrimento della graduatoria in favore del concorrente che segue; in mancanza, il parcheggio potrà essere gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale di Maratea. Resta inteso che le somme versate per la concessione resteranno acquisite dall'Ente.

La contestazione degli inadempimenti commessi e l'applicazione delle penali saranno contestate a mezzo PEC. Dalla data di ricezione della stessa sono assegnati giorni 10 (dieci) per la presentazione, in forma scritta, delle eventuali deduzioni e giustificazioni.

Oltre che nei casi specificatamente previsti dalla legge, il contratto può essere risolto in danno per le seguenti cause:

- dopo 3 (tre) contestazioni complessive nell'arco degli anni di gestione per inadempienza alle condizioni del presente Capitolato, escluse quelle per cui vale la immediata risoluzione;
- dopo 2 (due) contestazioni in un anno di gestione per inadempienza alle condizioni del presente Capitolato, escluse quelle per cui vale la immediata risoluzione;

Il mancato o ritardato pagamento delle penali costituisce causa di risoluzione immediata del contratto; in caso di risoluzione contrattuale a causa di quanto previsto nel presente articolo ogni opera realizzata dall'impresa, con esclusione di eventuali impianti e/o attrezzature, che rimangono di proprietà della medesima ditta, diventerà di proprietà del comune a titolo di risarcimento del danno.

#### **Art. 17 - Subappalto**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del d.lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.

Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1656 del Codice Civile, dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 s.m. i.) da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che si intendono eseguire rispetto all'importo complessivo contrattuale.

### **CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 18 - Stipulazione del contratto**

Il contratto verrà sostituito dalle previsioni di cui all'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC. Nello specifico il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà attraverso sottoscrizione delle parti degli atti di gara e della determinazione di aggiudicazione.

Le condizioni offerte dall'appaltatore in fase di gara sono per lo stesso vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, la ditta appaltatrice deve presentare la documentazione necessaria al perfezionamento del rapporto contrattuale, comprensivo della cauzione definitiva. Nelle more potrà comunque essere autorizzata la consegna d'urgenza del servizio.

In caso di mancato rispetto di uno dei termini sopra indicati, la ditta vincitrice viene dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria di gara.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

In caso di rinuncia alla gestione dell'area, da parte della ditta aggiudicataria, dovrà essere data comunicazione al Comune a mezzo PEC con un preavviso di almeno 15 giorni; le quote già versate non saranno restituite.

#### **Art. 19 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di concessione**

In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base di gara vale la gerarchia di rito, con priorità al bando, poi al disciplinare e successivamente al CSA. In caso di ulteriori ambiguità vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato previsto e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dal responsabile unico del procedimento.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio.

#### **Art. 20 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione:

1. gli atti di gara, nella loro interezza;
2. il Capitolato speciale di concessione
3. l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica Amministrazione, anche se materialmente non espressamente richiamate nei documenti reggenti.

l'appalto, ed in particolare:

- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le norme del Codice civile disciplinanti il contratto tipico oggetto della fornitura.

Il perfezionamento del contratto come sopra equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

#### **Art. 21 - Controversie**

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, il Foro competente è quello di Lagonegro, con espressa esclusione di procedure arbitrali.

#### **Art. 22 - Disposizioni finali**

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che fossero emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze comunali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto. Il Concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree oggetto di affidamento in concessione, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato. L'Amministrazione Municipale, da parte sua, notificherà al Concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Ogni modifica al presente Capitolato, deve risultare da atto scritto. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

**II RUP**

*Dott. ssa Maria Assunta Brando*